

Alberto Sciumè

Back to the Future: politiche di difesa e strategie di coesione sociale nell'Unione Europea¹

Back to the Future: Defense Policies and Social Cohesion Strategies in the European Union

SOMMARIO: 1. Recuperare le radici per costruire il futuro: una prospettiva di metodo per lo sviluppo delle politiche europee – 2. Le radici personalistiche del welfare europeo – 3. Il Costituente italiano.

This article examines the relationship between defense policies and social cohesion strategies within the European Union. It argues that the future of European integration requires the recovery of the Union's original solidaristic and personalist foundations. Through a historical-comparative approach, the study highlights the role of post-war constitutionalism in shaping the European welfare model.

Particular attention is devoted to the distinction between individualistic and personalist conceptions of society. The article suggests that social cohesion and defense investment should not be seen as conflicting goals, but as mutually reinforcing dimensions of European identity.

Ultimately, it calls for a renewed political commitment to solidarity as the basis for Europe's institutional strength and international role.

KEYWORDS: European Union; social cohesion; defense policies; solidarity.

Solo come soggetto collettivo il Continente può difendere il proprio stile di vita e la propria cultura dai pericoli a cui sono esposti. (Jürgen Habermas, Una costituzione per l'Europa?, 2017)

[...] non basta vivere attualmente per essere moderni, perché in questo caso ognuno lo sarebbe, ma lo è soltanto colui che è veramente consapevole del presente in cui vive (Carl Gustav Jung, Il problema psichico dell'uomo moderno, 1928)

¹ Il testo riprende, ampliandolo, il mio intervento al Convegno "Difesa: verso un nuovo assetto giuridico, politico e finanziario nell'Unione europea", tenutosi all'Università di Brescia il 21 novembre 2025.

1. Recuperare le radici per costruire il futuro: una prospettiva di metodo per lo sviluppo delle politiche europee

«Sulle ali di un liberalismo che rinnega le proprie radici, abbiamo esasperato l'”io” a scapito del “noi”». Sono, queste, le parole con le quali Mario Mazzoleni ha, di recente, connotato una breve riflessione sull'intervento tenuto a gennaio al WEF di Davos dal premier canadese Mark Carney².

È da questa affermazione, che riassume con grande efficacia ottant'anni di storia europea, che prendono avvio queste mie riflessioni su di un tema che resta attualissimo, nonostante la rapidità dei mutamenti che si susseguono nello scenario internazionale, messi progressivamente in moto nell'ultimo decennio.

Il tema del rapporto tra politiche di difesa e strategie di coesione non è solo di evidente attualità, ma si presenta anche di fondamentale centralità per il futuro dell'Europa, ed è tale da costituire, oggi, il tessuto connettivo sul quale il passato, il presente e il futuro del mio continente di origine si intrecciano tra loro.

Quello di Mazzoleni non è solo un giudizio del tutto condivisibile, dico subito, e di cui è agevole cogliere lo sviluppo storico, con la individuazione di un prima ed un poi di alcuni passaggi significativi della storia europea e con la identificazione di circostanze di tempo e luogo precise che hanno fatto da innesco ad una trasformazione antropologica impensabile negli anni del secondo dopoguerra.

È vero, infatti, quanto ha osservato Giorgio Vittadini qualche tempo addietro, ossia che

«Tanti anni fa abbiamo perso la nostra guerra culturale. Negli anni Ottanta, negli Stati Uniti gli economisti di ispirazione neoclassica hanno assunto una posizione egemonica, la scuola di Chicago è cresciuta molto e il *Washington Consensus* è diventato la prima struttura politica e culturale. E noi ci siamo, quasi, arresi alla trasformazione del pensiero liberale in ideologia liberista e alla sua predominanza in Europa e in Italia.»³

Il giudizio di Vittadini, largamente condiviso da una parte della cultura economica e di quella giuridica⁴, costituisce anche lo snodo centrale da cui questa riflessione prende avvio, perché coglie un asse portante della storia europea degli ultimi ottant'anni, ossia quello della relazione tra utilità

² M. MAZZOLENI, *Le parole di Carney e la speranza che certi valori non si perdano*, Giornale di Brescia, 31 gennaio 2026.

³ G. VITTADINI, *Non l'egoismo ma il desiderio è il vero motore dell'economia*, “Il Sole 24 ore”, 9 dicembre 2024.

⁴ Vedi, *infra*, A. PADOA SCHIOPPA, *Destini incrociati Europa e destini globali*, Bologna 2024, *passim*.

individuale e utilità collettiva⁵, perciò, dell'influenza esercitata dalla dialettica tra modello individuale e modello personale sulla formazione del sistema politico e sociale continentale, con le impronte date all'ordine giuridico ed a quello istituzionale.

La lapidaria contrapposizione tra un 'io' e un 'noi' esprime allora l'intera parabola della contemporaneità, sia pure essa cucita in un ordito la cui trama è segnata dal passaggio da una modernità ad una postmodernità.

Forte del convincimento che ogni ordine costituzionale si radichi in una visione dell'uomo ed una visione del cosmo (dunque, della società) che ne determinano le linee portanti, considero l'impiego di tale criterio ordinante una prospettiva fondamentale per riflettere in modo concreto e senza pregiudizi di natura ideologica sulla relazione tra politiche di difesa e strategie di coesione sociale nell'Unione.

Si tratta di una chiave di lettura dotata di una sua solida validità e tale da permettere di sviluppare un'indagine coerente con le dinamiche che hanno contrassegnato la storia della società civile e di quella politica dei diversi paesi europei dalla metà degli anni Quaranta del Novecento sino ad oggi. È lungo l'arco di quella storia, in effetti, che è possibile cogliere quanto il riferimento (il più delle volte implicito e perciò tutto da ricostruire caso per caso) all'una piuttosto che all'altra visione dell'uomo e del cosmo abbia influito sull'architettura dell'ordine politico e sociale⁶.

Un intreccio, quello tra diritto e dimensione antropologica, che rappresenta una delle linee lungo le quali si sviluppano perciò riflessioni e studi in grado di orientare un intero ordine costituzionale in una direzione piuttosto che in un'altra⁷.

⁵ Non a caso, nel prosieguo del suo intervento del dicembre del 2024, Vittadini riprende la riflessione sviluppata dall'economista Kenneth Arrow nel 1951 (K. ARROW, *Social choice and individual values*) sulla relazione tra utilità individuale e benessere collettivo, con il rilievo dato all'atto di rinuncia dei singoli che fanno cadere una parte della loro utilità, per sottolineare che «Il gesto di rinuncia dei singoli è appunto un tema antropologico e umano.»

⁶ Da questo punto di vista, segnalo che questo mio scritto fa parte di un insieme di interventi dedicati a valorizzare la relazione tra dimensione antropologica e ordine giuridico (partendo forse da *Ragione e volontà nella formazione del diritto contemporaneo*, mio contributo al volume *Il diritto come forza La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età moderna*, edito nel 2012), e si ponga in stretta relazione, in particolare (più come una tessera ulteriore di un discorso unitario che in stretta continuità logica e cronologica), con due altri miei interventi precedenti, *Alle radici della modernità contemporanea: declinazioni della sovranità e metamorfosi del soggetto nel Novecento europeo*, apparso nel numero 9 (2023) dell'*Italian Review of Legal History* (IRLH) e *Per la ricostruzione dell'Italia postbellica: la transizione istituzionale nelle "Cronache sociali" di Giuseppe Dossetti (1947 – 1951)*, pubblicato anch'esso nella IRLH, ma l'anno seguente.

⁷ Penso, a mo' d'esempio, a *Sul potere planetario dell'insostenibile*, di Natalino Irti (in *Rivista di diritto civile*, 6/2024, pp. 1035 ss.), o a *Per un rinnovamento della teoria generale del diritto privato, ovvero. La forza sociale dell'individualismo* di Mauro Grondona (in *Accademia*, 1/2023, pp. 357 ss.), o, ancora, a *Il futuro del diritto* di Francesco Viola (in *Persona y Derecho*, n° 79/2018/2, pp. 9 ss.); infine, a *I modelli antropologici nel diritto moderno* di Paolo Cappellini (in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2022, pp. 183ss.). Strettissimo, poi, il legame tra modelli antropologici e architettura dei diritti

Quanto poi sia fecondo sviluppare simili linee di indagine sul terreno della ricerca storica, che richiede di essere coltivata e salvaguardata attivamente nel contesto dell'attuale «età globale», lo ha bene insegnato di recente Paolo Cappellini, nel sottolineare che

«[...] particolarmente proprio sul piano europeo (e quindi anche italiano), su quel piano che dal secondo dopoguerra aveva costituito l'orizzonte di tante feconde intuizioni storico-giuridiche, trasformate poi in prestigiose 'istituzioni' di ricerca [...] vale oggi una riflessione **sul rischio medesimo della 'cancellazione'**, di una cancellazione, di un 'viale del tramonto', [sottolineo questo passaggio della riflessione di Cappellini, che mi sembra particolarmente significativo in relazione alle considerazioni qui svolte] dalle profonde radici storico-antropologiche [...]»⁸,

con un immediato richiamo al *tranchant* giudizio che Paolo Prodi aveva espresso lucidamente poco meno di una decina d'anni prima:

«I problemi politici ed economici dell'Europa appaiono sempre più inseriti in un quadro antropologico che coinvolge tutto l'uomo: anche e più nitidamente nella crisi attuale possiamo percepire che non è in gioco soltanto la democrazia, non sono in gioco soltanto le strutture dello Stato di diritto, ma la nostra stessa identità in quanto uomini europei»⁹.

fondamentali nello studio delle diverse carte dei diritti compiuto da CHANTAL DELSOL, *Le crépuscule de l'universel*, Paris 2020 (trad. it. *Il crepuscolo dell'universale L'Occidente alla resa dei conti*, Siena 2025, edizione a cui farò qui riferimento). Sullo sfondo, poi, la relazione basilare tra cultura e antropologia, con lo snodo centrale e problematico della dialettica tra universalità e pluralità, quale fu presentata nel 1979 da CLAUDE LEVI-STRAUSS (*Culture et nature, La condition humaine à la lumière de l'anthropologie*, in *Commentaire*, 1981/3, Numéro 15, pp. 365ss.), o il collegamento con l'altro nodo, altrettanto problematico, del rapporto con il potere, su cui richiamo qui lo studio di STEFANO BONI, *Culture e poteri un approccio antropologico*, Milano 2022², ove l'affermazione di un necessario approfondimento sul «[...] grado di standardizzazione presente nelle diverse culture, ovvero quanto le soggettività siano vincolate alle norme dominanti – considerate giuste, legittime, sacre – o quanto invece siano libere di sperimentare vissuti che sovvertono gli orientamenti prevalenti» (*Ivi*, p. 10).

⁸ P. CAPPELLINI, *Storia del diritto Lezioni*, Torino 2024, p. 2.

⁹ Così P. PRODI, *Homo Europaeus* (Bologna 2015, p. 16), il quale esprimeva perciò la necessità di «[...] evidenziare quale possa essere ancora oggi il contributo delle scienze storiche, della storia come la più antica delle scienze sociali.» A distanza di dieci anni dall'intervento di Paolo Prodi, forse è lecito chiedersi quale profondità e entro quali orizzonti si collochi la questione identitaria. È certo che essa rappresenti senz'altro un terreno ove il cammino si fa insicuro e l'*opus incertum*, particolarmente oggi, quando globalizzazione e localizzazione giocano una partita complessa e dagli esiti difficilmente prevedibili. Ci ha messo di recente sull'avviso Cosimo Risi, chiedendosi «Che senso [abbia] oggi il patrimonio culturale per profilare una identità», quando «L'identità delle persone e dei gruppi è ridisegnata da una cultura superiore che definisce la propria identità [...]. La cultura superiore non necessita financo di riconoscersi come identitaria, può riscrivere la propria identità a misura degli eventi che essa crea». Del resto, e per concludere, «La barriera fra il momento sovranazionale ed i momenti nazionali (locali) può essere flessibile, ma solo fino ad un certo

Insomma, siamo in presenza di quello che, parafrasando Elio Vittorini, potremmo chiamare ‘un diritto come antropologia’¹⁰, dunque un diritto «[...] come strumento per scrutare dentro di sé, che spinge a conoscere il proprio sottosuolo»¹¹.

Un aspetto mi pare, a questo punto, importante, ossia l’esistenza di un legame strettissimo ed evidente tra il dato antropologico, l’ordine giuridico continentale e gli indirizzi propri delle politiche di coesione sociale: un fattore che ha caratterizzato, nel tempo e fin dalla sua origine, radicata nel Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea, l’azione dell’Unione, legandola strettamente a quella dei singoli stati che ne fanno parte. Si tratta di un elemento che spinge colui che guardi a quelle politiche, a chiedersi quale sia il tipo di uomo e quale il tipo di società che ne costituiscono il fondamento ed al cui sostegno esse siano indirizzate.

L’intento di queste pagine è dunque quello di favorire una riflessione critica su alcune questioni di fondo, con l’impiego di un metodo storico comparatistico quale chiave di lettura più adeguata a guardare in modo costruttivo al presente e all’immediato futuro dell’Europa, nella prospettiva di un consolidamento e di una difesa efficaci dell’identità europea.

È, del resto, proprio il legame sopra indicato a connotare in modo chiarissimo la posizione europeista robustamente tenuta da Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer già al volgere verso la fine del secondo conflitto mondiale¹².

Benché, nel tempo, l’univocità di simile riferimento si sia appannata (complice, lo abbiamo visto poco più addietro, il vento dell’ideologia liberista proveniente da Oltre Oceano), si può dire però che, negli ultimi anni, davanti al mutare, rapido e forse inaspettato, degli scenari delle relazioni internazionali ed alle strategie degli attori che li animano, il necessario recupero del *fil rouge* di una continuità tra l’impronta originaria e la strategia attuale dell’Unione sia tornato a rendersi visibile e riconoscibile, imponendosi quasi come una scelta necessaria per la vita stessa della società europea, ed a premere perché il modello di convivenza sociale posto a base della costruzione dell’Europa postbellica sia messo nuovamente al centro della riflessione sulle politiche dell’Unione.

Va detto, innanzitutto, che il tratto caratteristico della crescita e del consolidamento del welfare europeo nel corso degli ottant’anni che ci

punto» (C. RISI, *Quanto pesa il profilo identitario nelle relazioni internazionali*, in *Agenda geopolitica*, 37, settembre 2024, pp. 34 ss.).

¹⁰ Il riferimento è al VITTORINI di *Diario in pubblico*, nel quale lo scrittore parla di una «letteratura come antropologia», a proposito di una «letteratura come strumento per scrutare dentro di sé».

¹¹ L. CERUTTI, *Prefazione* a S. D’ARZO, *Casa d’altri*, Milano 2025³, p. 8.

¹² Se ne può cogliere il timbro nella efficace sottolineatura compiuta un paio di anni fa da A. POLITO, *Il costruttore. Le cinque lezioni di De Gasperi ai politici di oggi*, Milano 2024, pp. 103 ss.

separano dalla nascita delle democrazie contemporanee è la esistenza di un sistema solidaristico espressione di principi caratteristici della società europea e dotati di tale forza da tessere in modo robusto la stessa trama profonda degli ordini costituzionali posti a base di quelle democrazie al momento della loro nascita.

Senza la consapevolezza del valore strutturante del principio solidaristico nelle costituzioni europee della seconda metà del Novecento sarebbe difficile affrontare gli snodi attuali dell'intersezione tra coesione sociale e politiche di rafforzamento della difesa in Europa¹³.

Il carattere portante del principio di solidarietà è stato, peraltro, colto benissimo e in profondità da Adriana Apostoli:

«[...] la solidarietà si inserisce a pieno titolo nel “nucleo duro” dei valori che appartengono al costituzionalismo occidentale contemporaneo, concorrendo altresì ad esprimere i caratteri distintivi delle organizzazioni statali [...]»,

sicché

«ogni “teoria del nucleo duro costituzionale” basata esclusivamente sulla garanzia delle libertà individuali rischia di perdere la sua capacità qualificatoria ove risulti priva di una autonoma categoria giuridica dei doveri.»¹⁴

Parole assai chiare, che impongono con pari nettezza l'abbandono di un'ambiguità di fondo, storicamente consolidata, con cui assai spesso si è guardato al principio solidaristico ed alla sua attuazione, attraverso un uso improprio e fuorviante dei poli dialettici diritti/doveri e persona/individuo, uso che, nel tempo della nostra modernità postbellica, ha finito con lo

¹³ Per l'Italia, mi pare meriti di essere qui ricordata la sottolineatura della portata di tale valore fatta oramai più di un quindicina di anni fa, nel 2010, da Giuseppe Della Torre, nel corso di un intervento ad un convegno dedicato alla Riforma agraria del 1950, in cui viene richiamata in modo efficace la funzione di asse portante generale affidata al principio solidaristico nella nostra Costituzione. Notava, allora, Della Torre «[...] che la solidarietà non è solo uno dei doveri – peraltro “inderogabili” – previsti in Costituzione; essa, a ben vedere, costituisce il presupposto stesso di tutto l'ordinamento giuridico. È in sostanza per solidarietà che ci si assoggetta alle norme dettate dal legislatore statale; è sul senso di solidarietà che trovano reale fondamento le norme stesse; il sentimento di solidarietà, più che il timore della sanzione, costituisce la più forte remora a rispettare le norme e a non trasgredirle.» (Contributo di GIUSEPPE DELLA TORRE, in *La solidarietà nel dopoguerra. La Riforma agraria del 1950. Atti dell'incontro di studio 19 novembre 2010. In ricordo di Raffaele Iannotta*, a cura di FABRIZIO CIAPPARONI, Premessa di MICHELE TAMPONI, Roma 2012, p. 27). Le vicende della società italiana dagli anni Ottanta del Novecento in avanti hanno in realtà messo in luce quanto difficile sia mantenere fermo l'ancoraggio alla prospettiva solidaristica allora indicata dal DELLA TORRE.

¹⁴ A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, 2012, pp. 1s.

snaturare valore e significato di tutti i fattori in gioco: appunto, diritto, dovere, persona, individuo.¹⁵

A fare la necessaria chiarezza, oggi, aiuta senz'altro il recupero dell'impronta originale propria della solidarietà del modello europeo di convivenza sociale.

Quale essa sia lo ha indicato assai bene il Rapporto su *Il futuro della competitività europea*, presentato da Mario Draghi alla Commissione nel settembre 2024, un passaggio preliminare del quale è dedicato alla *Necessità di salvaguardare l'inclusione sociale*.

Nel Rapporto, la ragione d'essere dell'Unione è stata individuata nel garantire ai suoi cittadini «la prosperità, l'equità, la libertà, la pace e la democrazia in un ambiente sostenibile», quali valori fondamentali dell'Europa. E «[...] crescere e diventare più produttivi preservando i nostri valori di equità e inclusione sociale» è stata indicata come l'unica via per svolgere tale funzione di promozione e garanzia.¹⁶

E, in effetti – faccio ancora riferimento, qui, al Rapporto Draghi -, il «modello europeo combina un'economia aperta, un alto grado di concorrenza di mercato, un solido quadro giuridico e politiche attive per combattere la povertà e distribuire la ricchezza», sicché è proprio quel modello che «ha permesso all'UE di coniugare alti livelli di integrazione economica e sviluppo umano con bassi livelli di disuguaglianza.» La sfida che l'Europa si trova ad affrontare, quella di «garantire che la sua politica di coesione rimanga coerente con la spinta verso l'aumento dell'innovazione e il completamento del mercato unico», è connotata dalla consapevolezza della specificità del modello sociale europeo, assai diverso da quello americano: «gli Stati Uniti [infatti] [...] presentano tassi di disuguaglianza più elevati», sicché l'approccio europeo «deve garantire che la crescita della produttività e l'inclusione sociale vadano di pari passo».¹⁷ E mi pare che la distanza tra i due modelli sia ampia tanto quanto l'Oceano che separa i due continenti e sia stata indicata, in modo anche in questo caso efficacissimo, da Adriana Apostoli:

¹⁵ Ha ricostruito in modo esemplare l'effettivo valore semantico di Persona e di Individuo S. COTTA, voce *Persona (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 159ss.

¹⁶ In questa sede faccio riferimento alla versione italiana del Rapporto, disponibile integralmente su www.eunews.it. A livello di analisi empirica dei livelli di coesione sociale nell'Unione, si può fare riferimento a TH. HELLMANN, P. SCHMIDT, S.M. HELLER, *Social Justice in the EU and OECD Index Report 2019*, Bertelsmann Stiftung, che utilizza la coesione sociale come indicatore della valutazione del livello di giustizia sociale nei paesi dell'UE.

¹⁷ Ecco allora una sottolineatura del Rapporto che non lascia spazio a incertezze: «Lo Stato sociale europeo sarà [...] fondamentale per fornire servizi pubblici solidi, protezione sociale, alloggi, trasporti e assistenza all'infanzia durante questa transizione» contrassegnata dal cambiamento tecnologico.

«[...] la determinazione della solidarietà come obbligo costituzionale inderogabile – e non come manifestazione di benevolenza – configura l’organizzazione stessa come sua estrinsecazione, soprattutto nella forma dello Stato-sociale, e prefigura, in conseguenza, una evoluzione del modo di intendere il vincolo di cittadinanza, rendendo ogni individuo potenzialmente responsabile della soddisfazione dei bisogni altrui e aperto verso l’intera compagine sociale»¹⁸.

A fugare il dubbio che sia, questo, un carattere circoscritto all’ordine costituzionale italiano, basti qui segnalare quanto, ancora Apostoli ha di recente chiarito, ossia che

«[...] dalla fine del secondo conflitto mondiale [...] la dignità è divenuta – sia nell’ambito del diritto interno sia nell’ambito del diritto internazionale sia, da ultimo, in quello sovranazionale-europeo – un formante del costituzionalismo contemporaneo che ha portato all’elaborazione progressiva di un “nuovo statuto della persona e un nuovo quadro dei doveri costituzionali”»¹⁹.

La storicità di quel formante è un dato che, a mio avviso, costituisce un suo indiscutibile valore aggiunto: « [...] nonostante l’apparente universalismo del valore della dignità umana, l’essenza di tale valore, sul piano del costituzionalismo contemporaneo, resta ancora oggi saldamente ancorata al regime politico o meglio alla *politeia* di cui la dignità stessa è principio ordinatore, ossia lo stato democratico sociale sorto dalle macerie dell’Europa postbellica»²⁰.

Insomma, quello tra welfare e solidarietà, è un legame che nell’Europa occidentale si è sviluppato secondo caratteri suoi propri, connotando in modo specifico il rapporto tra società civile e politica nei paesi della Comunità europea, così differenziandolo dal modello che altri paesi, primi fra tutti gli Stati Uniti per restare ben ancorati alle considerazioni di Mario Draghi, hanno costruito, nel tempo, per favorire il proprio sviluppo²¹.

¹⁸ APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà* cit., p. 143.

¹⁹ A. APOSTOLI, *Il primato della persona nel costituzionalismo europeo*, in A. SACCOCCIO – S. CACACE (a cura di), *Europa e America latina due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latino-americano*, Tomo I, *Europa y America latina dos continentes, un solo derecho*, Torino – Valencia 2020, p. 98 (Il riferimento è al pensiero di S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma – Bari 2012, p. 184).

²⁰ *Idem*, p. 101.

²¹ Considera il progressivo allontanamento della democrazia sociale europea dal modello postbellico CHANTAL DELSOL (*Il crepuscolo dell’Universale* cit., pp. 12ss.), con un’indagine del tema volta al confronto diacronico, da cui emerge bene, mi pare, la natura umanista dei connotati originari del welfare europeo, contrapposta al tratto umanitarista proprio di quello nordamericano. Sul punto, mi pare tuttavia che il filo del paradigma costituzionale personalistico messo a fuoco alla metà degli anni Quaranta del secolo scorso risulti oggi usurato ma non strappato e che, inoltre, esso rappresenti, in realtà, l’unico riferimento in grado di promuovere in modo efficace il modello di convivenza sociale europea. Da questo

2. Le radici personalistiche del welfare europeo

Quando non si vogliano considerare le riflessioni condotte sino a qui come una sorta di clausola di stile, un intervento di semplice *bon ton* per incedere poi nel cuore dei temi centrali degli investimenti, della competitività e del rafforzamento della struttura di difesa dell'Unione Europea, allora occorre essere consapevoli della formidabile forza e della eccezionale specificità del welfare europeo e chiedersi quale sia il modello di stato sociale costruito dal 1945 in avanti, quale ne sia l'origine e in quale rapporto esso stia con la crescita sociale ed economica dei paesi europei che dell'Unione fanno parte. Tutto questo, infatti, costituisce il 'pacchetto' dell'identità europea e, per conseguenza, il complesso dei valori che connotano la sua esperienza e che meritano sforzi ed investimenti per la loro difesa ed anzi per il loro sviluppo.

A guerra mondiale da poco terminata, nel 1946, veniva pubblicato a Bruges uno scritto di Jacques Maritain dal titolo *La personne et le bien commun*, di dimensioni e connotati che lo rendevano simile ad un *pamphlet*, nel quale Maritain riversava i frutti di studi sviluppati in anni precedenti, tanto da indurre l'autore a dichiarare, in sede di note preliminari, che l'opera era indirizzata a «[...] presentare una breve e, speriamo, abbastanza chiara sintesi delle nostre posizioni su di un problema a proposito del quale i malintesi, involontari, vogliamo credere, non sono mancati»²².

punto di vista, è condivisibile un'ulteriore considerazione di Adriana Apostoli, frutto delle sue riflessioni in tema di rapporto tra solidarietà e crisi pandemica, ossia che «[...] oggi l'Europa unita, in qualche modo, è riuscita a operare scelte che poggiano su basi nuove, *in primis* attraverso il valore della solidarietà che è tornat[o] a mostrarsi base necessaria della convivenza e della società [...]. Pare pertanto ragionevole sostenere che l'Unione europea [...] possa rappresentare il livello di governo adeguato a compiere scelte politiche orientate all'armonizzazione di una società plurale e cosmopolita che si ispiri al costituzionalismo del Secondo dopoguerra» (A. APOSTOLI, *Il valore della solidarietà oltre la crisi pandemica*, in *La solidarietà al tempo della pandemia*, a cura Carlo Colapietro – Simone Barbareschi – Andrea Giubilei, Napoli 2022, pp. 315ss).

²² Mi avvalgo qui della traduzione italiana dello scritto, apparsa per la prima volta nel 1948 con il titolo *La persona e il bene comune*, e in particolare della tredicesima edizione (2022). Quasi in controtendenza con i modelli di uomo sostenuti dai totalitarismi, gli anni Trenta del Novecento rappresentano un periodo di grande attenzione alla persona e di costruzione dell'antropologia personalista. Centrali furono la figura e il pensiero di Emmanuel Mounier (per le differenze di visione tra costui e Maritain, utile la lettura di JACQUES MARITAIN et EMMANUEL MOUNIER, *Correspondance (1929 – 1949)*, Paris 2016). Ne riscopre il contributo essenziale S. CECCANTI, *La crisi ucraina e l'attualità di Emmanuel Mounier anche per una lettura fondata dell'articolo 11 della Costituzione*, in E. MOUNIER, *I cristiani e la pace*, Roma, 2022. Ricordo qui anche la figura dell'antropologo e sociologo francese, allievo (e nipote) di Émile Durkheim, MARCEL MAUSS, autore del saggio, pubblicato nel 1938, *Une Catégorie de L'Esprit Humain. La Notion de Personne celle de "Moi"*, in *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, vol. 68 (Jul. – Dec. 1938), pp. 263 – 281. Trad. it. M. MAUSS, *Una categoria dello spirito umano: la nozione di persona, quella di "io"*, in ID., *Teoria generale della magia e altri saggi*, Torino 1991, su cui C. CAPELLO, *Antropologia della persona. Un'esplorazione*, Milano 2016.

Il *pocket book* di Maritain dava voce alle richieste che provenivano dal basso, dalla gente comune, stanca di essersi dovuta misurare con modelli di uomo e di vita associata che avevano devastato le coscienze e le relazioni tra persona e persona, e indicava alla classe politica le forme di convivenza e di relazioni sociali reclamate come le più adatte a costruire una società ispirata a principi di libertà, di democrazia e di vera solidarietà.

Si trattava di un cambio di prospettiva radicale rispetto alla visione che aveva segnato i centocinquant'anni precedenti della storia europea.

Il punto di partenza della riflessione di Maritain era rappresentato, infatti, dalla «[...] distinzione tra individuo e persona, o piuttosto tra individualità e personalità [...]» e dalla consapevolezza che l'età contemporanea era stata segnata, sino a quel momento, dagli errori dell'individualismo, paradigma dominante la visione dell'uomo nell'Ottocento²³, e quindi, durante la prima metà del secolo ventesimo, dallo sviluppo, per reazione, di una concezione totalitaria della società.

Erano queste le ragioni che, a Maritain, facevano registrare profonda, in quel dopoguerra, la domanda di costruire una società fondata su di un modello d'uomo e su di un modello sociale diversi dal passato, diversi, appunto, tanto dal modello individualista quanto da quello totalitario.

Prima di essere la proposta di una nuova concezione dei rapporti sociali, il riferimento alla persona quale fondamento dell'architettura della nuova società postbellica costituiva perciò l'espressione di un'esigenza registrata come sentimento diffuso e penetrato nel profondo del mondo occidentale.

Venivano allora presentati alla classe politica impegnata nella ricostruzione postbellica un diverso modello di uomo ed un diverso modello di società sui quali fondare le nuove architetture della società civile e di quella politica.

²³ La matrice individualistica dell'ordine costituzionale italiano era stata oggetto di ripetuti attacchi nel corso del primo ventennio del Novecento, attacchi che si erano inaspriti quando la fine della Prima guerra mondiale aveva reso ancora più evidenti che nel passato le lacerazioni diffuse e profonde del tessuto sociale italiano. Tra i molti, meritano di essere segnalati quelli portati a più riprese da Antonio Gramsci. Uno di questi esce, anonimo, *sull'Avanti!* alla metà di giugno del 1919 e vale la pena di essere qui ricordato per l'acutezza del giudizio allora formulato: «Lo Statuto – finzione giuridica della sovranità imparziale e superiore della legge votata dai rappresentanti del popolo – fu in realtà l'inizio della dittatura della classe possidente, la conquista “legale” del potere supremo dello Stato [da parte della classe possidente]. La proprietà privata divenne istituto fondamentale dello Stato garantito e tutelato sia contro gli arbitri del sovrano che contro le invasioni dei contadini espropriati. Con lo Statuto si toglie al re ogni potere di intervenire nella regolamentazione delle questioni di proprietà privata, anzi la dinastia viene legata alla fortuna della proprietà privata. La società viene sciolta da ogni vincolo collettivo e ridotta al suo elemento primordiale: l'individuo – cittadino.» (*La sovranità della legge*, in *Avanti!* ediz. piemontese 1° giugno 1919, anno 23 n. 151, in www.nuovopci.it, Indice degli scritti di A. Gramsci). In tema, A. TONELLATO, *La barchetta di Carta (costituzionale) di Novello Pappafava contro il fascismo*, in *Il Ponte. Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei*, 24 Maggio 2019, nonché G. FERRI, *Solidarietà e socialismo giuridico: prime riflessioni*, in *Historia et Ius*, 15 maggio 2023 (www.historiaetius.eu – 23/2023, paper 21).

La proposta di Maritain (ed è questo aspetto che ne favorì la fortuna e la diffusione tra gli artefici della ricostruzione dell'Europa postbellica, più delle riflessioni di altri filosofi, quale, ad esempio, Mounier) era lontana dall'assolutizzare la lettura in chiave esclusivamente personalista della realtà e favoriva invece una ricostruzione dei due profili costitutivi l'antropologia del soggetto, individualità e personalità, che ne affermava la sostanziale unità²⁴, per poi fondare, però, la costruzione del modello sociale sul secondo²⁵, così proponendo un'architettura della società i cui assi portanti erano lontanissimi da quelli hobbesiani, che avevano dominato la scena dell'Europa continentale sino ad allora. Era davvero, quella di Maritain (e dei "personalisti" in generale), una vera proposta rivoluzionaria²⁶. Scriveva dunque il filosofo francese:

«La società propriamente detta [infatti], la società umana, è una società di persone [...]. L'unità sociale è la persona.»

e

«[...] il fine della società non è il bene individuale né la collezione dei beni individuali di ognuna delle persone che la costituiscono»²⁷.

²⁴ «È evidente, ma conviene insistervi, per evitare malintesi e controsensi, – scriveva il filosofo francese – [...] che qui non si tratta di due cose separate. Non c'è in me una realtà, che si chiami il mio individuo e un'altra realtà, che si chiami la mia persona. È lo stesso essere intero che in un senso è individuo e nell'altro senso è persona. [...]. Vi sono taluni che confondono la persona con l'individuo [...]. Mentre, altri «[...] mal comprendono la distinzione tra l'individuo e la persona, la prendono per una separazione; credono che in noi vi siano due esseri, quello dell'individuo e quello della persona. Allora, secondo [costoro], morte all'individuo! E viva la persona! Il guaio è che uccidendo l'individuo si uccide anche la persona. La concezione *dispotica* del progresso dell'essere umano non è certo migliore della concezione *anarchica*.» (MARITAIN, *La persona* cit., pp. 26s.).

²⁵ Infatti, alla «[...] nozione di *persona* come unità sociale sta di fronte la nozione di *bene comune* come fine del tutto sociale, sono due nozioni correlative e che si comprendono l'una nell'altra. Il bene comune è tale perché viene ricevuto in persone ognuna delle quali è come specchio del tutto. [...] Così il fine della società non è il bene individuale né la collezione dei beni individuali di ognuna delle persone che la costituiscono [...]. Il fine della società è il bene della comunità». (MARITAIN, *La persona* cit., pp. 30s.).

²⁶ Oggi dobbiamo dire che l'abbandono del modello hobbesiano di formulazione dei rapporti sociali è rimasto un programma di breve durata nell'Occidente contemporaneo, pertinacemente abbarbicato alla necessità di un *artifex* cui affidare il compito di controllare le originarie qualità predatorie insite nelle relazioni umane. Sul tema mi permetto di richiamare qui il mio *Leggendo La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, in *Studi senesi*, CXXXII (III Serie LXIX), Fascicolo 2 (2020), pp. 427 ss. Meritano, inoltre, di essere qui ricordati il saggio di L. ZAVATTA, *La visione moderna del diritto e dello Stato da Hobbes e Nietzsche alla sfida della globalizzazione*, in *TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 2016, pp. 318ss., e quello di I. MATTEUCCI, *L'esperienza della modernità*, in *Studi urbinati*, B, Scienze umane e sociali, v. 68 (1998), pp. 543ss.

²⁷ MARITAIN, *La persona* cit., pp.29ss. La formulazione della società come luogo della somma dei beni individuali, infatti, «[...] dissolverebbe la società come tale a beneficio delle

«Il fine della società è il bene della comunità, [...] un bene comune di *persone umane* [...]»²⁸.

Le riflessioni di Maritain erano destinate a divenire le *head lines* per la costruzione di un modello di stato sociale incardinato su di una dimensione solidaristica dai caratteri fortemente innovativi. In effetti, fu quella dimensione a segnare in profondità i processi di ricostruzione dell'ordine politico e sociale immaginato dalle costituzioni dei paesi dell'Europa occidentale nel secondo dopoguerra.

Scriva ancora Adriana Apostoli:

«L'ordinamento costituzionale contemporaneo, fondato sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, pone al centro la dignità della persona umana. Sebbene l'importanza di questi valori fosse evidente già a partire dal XVIII secolo, è stata tuttavia la drammatica esperienza della Seconda guerra mondiale a convincere della necessità di esplicitare quei principi, oltre che in ambito sovranazionale e internazionale, anche all'interno delle stesse Costituzioni nazionali»²⁹.

L'affermazione del principio di solidarietà nei sistemi costituzionali in quei paesi è avvenuta dunque attraverso un suo solido radicamento nella configurazione personalista piuttosto che in quella individualista della società ed è stata quella configurazione ad innervare ed animare la solidarietà in forme sue proprie e caratteristiche, che, come ha richiamato Mario Draghi, ne segnano la differenza rispetto a quella propria di altri ordini politici e sociali.

Un quadro efficacissimo ed esauriente del principio solidaristico ha tracciato di recente Guido Alpa nel saggio del 2022, *Solidarietà Un principio normativo*.³⁰

Come ha notato Michele Tamponi, «Il punto di svolta [individuato da Alpa] è l'ingresso del principio nelle grandi Carte e nelle costituzioni: è da quel momento che viene attribuito al diritto un compito attivo nel definire le posizioni giuridiche soggettive e i rapporti del cittadino con lo Stato»³¹.

sue parti: essa ritornerebbe o ad una concezione apertamente anarchica, o alla vecchia concezione anarchica-larvata del materialismo individualista, secondo la quale tutto il dovere della città è di vegliare al rispetto della libertà di ognuno, mediante cui i forti opprimono liberamente i deboli» (*Ivi*, p. 31.).

²⁸ *Ivi*, p. 31.

²⁹ APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà* cit., p. 5.

³⁰ Editto a Bologna, per i tipi de Il Mulino.

³¹ M. TAMPONI, *Solidarietà: un tema assai caro a Guido Alpa*, in *Accademia*, 2025, p. 396. Considerazioni particolarmente stimolanti, inoltre, sono quelle svolte, a ridosso della scomparsa del civilista piemontese, da M. GRONDONA, *Guido Alpa, militante della solidarietà – in memoriam*, in *Pactum Rivista telematica dei contratti*, 25 marzo 2025. (www.rivistapactum.it/guido-alpa--militante-della-solidarieta.it). Una qualche perplessità suscita, non posso negarlo, la compatibilità tra solidarietà e individualismo affermata in quella sede da Grondona, il quale scrive: «[...] lo Stato e il mercato non solo esistono anche

In effetti, pressoché tutte le Carte postbelliche introducono la solidarietà tra i principi normativi fondanti l'ordine costituzionale dei rispettivi paesi, a partire dagli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, e dal Preambolo della Costituzione francese del 27 ottobre 1946, nel quale si dichiara che «La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales» per includere Gran Bretagna, Germania, Paesi scandinavi, Benelux, Portogallo, Spagna e i Paesi ex socialisti³².

Dalle Costituzioni nazionali il principio solidaristico è passato poi nel Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, in particolare nel suo articolo 2, e nella Carta di Nizza del 2002.

Credo che si possa affermare senza difficoltà che, grazie all'opera dei costituenti del secondo dopoguerra, la solidarietà sia diventata il liquido amniotico in cui la società europea è stata immersa dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi, in modo da diventare la condizione di fondo dello sviluppo politico e sociale dei paesi europei da quel tempo in avanti.

Si tratta, dunque, di una solidarietà la cui conformazione è strettamente connessa con il principio personalistico che anima il costituzionalismo europeo del periodo postbellico.

Come bene ha indicato Alpa, «La *solidarietà* non è solo un valore – principio provvisto di significato filosofico e morale, è un valore – principio a *contenuto giuridico*, e perciò *precettivo*, strumentale alla realizzazione dei fini sociali»³³, così legando in modo efficacissimo la lettura filosofica e il sentire psicologico alla dimensione giuridica in cui il principio solidaristico viene declinato come asse portante della società civile.

È guardando (seppure in modo estremamente sommario) alla ricostruzione appena richiamata che, come ho poc'anzi segnalato, la lettura contenuta nel '*Rapporto Draghi*' permette di comprendere in modo agevole la differenza del modello europeo da altri modelli, da quello statunitense in particolare, nel quale, sempre con un incedere del discorso del tutto sintetico, la solidarietà assume il carattere di una manifestazione soggettiva di benevolenza filantropica, che fa da strumento per il collegamento fra strati diversi della popolazione: insomma, una solidarietà alla Bastiat, per intenderci, lontana

grazie al principio di solidarietà [...], ma sono il frutto di una trasversale solidarietà, politica, economica, giuridica, primariamente tra gli individui, perché è da essi che nasce la dimensione collettiva, e la solidarietà (e in senso più ampio il solidarismo) non può essere concepita quale avversaria dell'individualismo» (*Ivi*, p. 4). Mi pare, infatti, che il fondamento personalistico dato da Maritain alla dimensione comunitaria dell'esperienza sociale e la precisa distinzione delle qualità personali da quelle individuali del soggetto compiuta da Sergio Cotta non diano spazio a letture individualistiche della solidarietà, quanto meno nei modelli costituzionali ai quali si diede forma nell'Europa postbellica. Diverso discorso, naturalmente per il modello statunitense.

³² Una panoramica in ALPA, *Solidarietà* cit., pp. 103.

³³ ALPA, *Solidarietà* cit., p. 11.

dalla *Sympathy, fellow-feeling* naturale, che in Adam Smith spinge l'essere umano, animale sociale, a immedesimarsi nell'altro ed a cooperare³⁴.

3. Il Costituente italiano.

Anche per quanto riguarda l'Italia, ed anzi forse proprio per l'Italia in modo particolare, lo svolgimento dei lavori preparatori della nostra Costituzione permette di chiarire il radicamento del principio solidaristico nella configurazione del soggetto giuridico come persona e non come individuo soltanto, ossia come entità cucita attorno ad un io per sua natura autosufficiente, che si piega però alla relazione con l'altro hobbesianamente costretto dalla necessità di sopravvivere mitigando al massimo il permanente rischio di soccombere davanti alla quotidiana sfida esistenziale. Una sfida che si rivelerebbe inevitabile per la costante applicazione del principio *homo homini lupus*, dominante in un mondo caratterizzato dal solo *right*. Il diritto in quanto *law* si rende, così, forza legittima in un gioco conflittuale, ordine artificiale che regola la convivenza fra soggetti che non cooperano nell'orizzonte di uno sviluppo comunitario condiviso, ma si piegano, *bon gré mal gré*, all'ordine regolato dall'autorità.

È, questa, una visione prospettica che, forse grazie alle perduranti influenze del pensiero della Scuola di Chicago a cui si è fatto cenno nell'avviare questa riflessione, si presenta ancora oggi come espressione di una logica solida e quasi indiscutibile³⁵, ma che, personalmente, mi pare non possa avere

³⁴ Cfr. A. SMITH, *Teoria dei sentimenti morali* (*Theory of moral sentiments* – 1759), a cura di RICCARDO BONFIGLIOLI e DOMENICO FELICE, Milano – Udine 2024.

³⁵ Una messa a fuoco di quella prospettiva propone Natalino Irti nel contributo della fine del 2024 che abbiamo ricordato più sopra, alla nota 7, e che, peraltro, riprende riflessioni già sviluppate nel saggio del 2001, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Bari-Roma. Di quell'intervento riporto qui alcuni passaggi che mi paiono particolarmente chiari e che sviluppano argomentazioni lontane dal sentire solidaristico dell'Alpa del saggio sulla *Solidarietà* (in particolare, le pp. 275 ss). «La logica del capitalismo – scrive Irti – è la logica stessa del moderno individuo, considerato nella sua irrelata particolarità, e visto come semplice cittadino o singolo gestore di attività economiche. Né gli altri uomini, né la natura appaiono nel suo orizzonte interiore, giacché egli sa, per assiduo insegnamento di maestri, che il bene collettivo coincide con l'utile individuale, e che, spezzando questa individuazione ed assegnando al potere pubblico la tutela del primo, si distrugge la volontà generatrice del secondo. [...]. Al di là del profitto non c'è altro fine e, se questo ci fosse, l'impresa capitalistica sarebbe un'altra cosa, ossia non più se stessa. [...]. Non la scienza economica, non le leggi positive segnano limiti al profitto, che può accrescersi in qualsiasi misura e così soddisfare lo scopo originario e costitutivo dell'impresa. [...]. Può pur darsi che il capitalismo, avvedendosi delle distruzioni della natura, e quasi d'una fine così immane da travolgere l'intera umanità, assegni a sé stesso uno scopo diverso, la salvezza dell'ambiente, e perciò [...] cessi di essere il capitalismo della storia occidentale. [...]. Il capitalismo, consapevole che l'indefinito esercizio dell'attività economica, rischia di distruggere la terra, potrebbe darsi lo scopo di salvaguardarla, così annullando se stesso nella forma di impresa destinata a conseguire il profitto. [...]. Ma le due logiche – del profitto e della salvezza ecologica – non possono coesistere insieme [...]» (N. IRTI, *Sul potere planetario*

cittadinanza entro l'orizzonte del costituzionalismo europeo che si è appena tracciato.

Rispetto a quella logica, le scelte dei Costituenti furono di segno opposto.³⁶ Quali esse furono è rilevabile agevolmente dai lavori svolti dalla Commissione dei Settantacinque, in particolare da quelli della Prima e da quelli della Terza Sottocommissione, nei quali troviamo espressi con grande vigore e singolare efficacia le posizioni di alcune figure centrali dello svolgimento di quei lavori: Dossetti, Togliatti, La Pira, Moro, Fanfani, Mortati, Basso, in particolare. I temi centrali coinvolti furono quelli della definizione dei principi dei rapporti sociali ed economici, considerata dalla Prima Sottocommissione, e quelli dei caratteri dello Stato sociale e del controllo dell'attività economica, trattati nella Terza. Per l'una e per l'altra Sottocommissione il periodo in cui furono tratte le fila delle discussioni fu il mese di ottobre del 1946.

Su quei temi la strategia consapevolmente seguita fu quella di realizzare un articolato normativo orientato, per dirla con le parole di Giorgio La Pira, a «[...] concorrere a fare cambiare la struttura economico – sociale del Paese»³⁷.

dell'insostenibile cit., pp. 1035ss.). Appare, quello di Irti, un pessimismo 'cosmico'; e non a caso alla memoria del giurista si affacciano le parole del poeta che di quel pessimismo è il depositario più noto, Giacomo Leopardi: a conclusione dello scritto sull'insostenibilità, Irti torna perciò con «l'animo e la memoria» all'autore del *Dialogo della natura e di un Islandese*. E tuttavia, a quel punto, ecco che, vorrei dire inaspettatamente, il ricordo si apre al rimedio all'azione avversa della natura «indifferente e ostile» all'uomo, indicato nel testo leopardiano, ossia allo «[...] stare vicini degli uomini, 'confederati' e *solidali* [il corsivo è mio] nella lotta» (*Ivi*, p. 1040). Del resto, che sia possibile ad una logica di impresa sfuggire all'equivalenza bene collettivo = utile individuale è realtà bene testimoniata dalle azioni messe in campo dalla società civile e da quella politica all'indomani del terremoto del Friuli del 1976. In modo esemplare, come ricorda Giorgio Vittadini, «in Friuli diversi imprenditori continuarono a pagare gli stipendi e si preoccuparono prima delle case dei dipendenti che della produzione mostrando un'idea di impresa come comunità e non solo come strumento di profitto.» (G. VITTADINI, *Introduzione*, in P.L. VERCESI, *50 anni fa Il terremoto del Friuli Catastrofe, sussidiarietà e nascita di un modello civile*, Milano 2026, p. 6). Una non diversa testimonianza offre l'esperienza della ricostruzione della Cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio 2019.

³⁶ Un prezioso inquadramento generale della fase costituente entro lo sviluppo della storia repubblicana ha compiuto di recente Guido Melis, il quale, tra l'altro, proprio con riferimento ai lavori dell'Assemblea Costituente, segnala come «[...] ci fu, nel triennio scarso dell'elaborazione costituente, come una scissione, o almeno una curiosa messa tra parentesi: tra i lavori dei costituenti, le loro intese interpartitiche e quelle che erano in quegli stessi mesi le scelte dei vari governi [...] e le tendenze dell'elettorato che si succedettero nella giovanissima Repubblica.» (G. MELIS, *Le istituzioni della Repubblica italiana (1946 – 1994)*, Bologna 2026, p. 19). La storia e i documenti d'archivio di quel triennio confermano questa separazione, che, a mio avviso, dimostra una grande maturità della classe politica italiana di allora.

³⁷ Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, *Resoconto sommario della seduta di 8 ottobre 1946*, p. 201. Si trattò di una consapevolezza condivisa sia dal gruppo dei cosiddetti dossettiani, che dagli esponenti di maggiore spicco della sinistra, Palmiro Togliatti per i comunisti e Lelio Basso per i socialisti.

Proprio La Pira, del resto, aveva espresso in precedenza la necessità di superare un'architettura della Costituzione che poggiasse esclusivamente sui diritti individuali. Lo aveva fatto in apertura dei lavori della Prima Sottocommissione e lo aveva fatto premettendo una domanda priva di valore retorico: «Bisogna limitarsi alla riaffermazione di quei diritti naturali di uguaglianza e di libertà (civili e politiche) contenuti nelle Carte costituzionali americane e francesi? O, invece, accanto a questi diritti, cosiddetti individuali, bisogna affermare i cosiddetti diritti sociali che sono per la persona altrettanto essenziali quanto i primi [...]?»³⁸. La risposta era per lui indiscutibile: «Senza la tutela dei diritti sociali [...] la libertà e l'indipendenza della persona non sono effettivamente garantite.»³⁸

In realtà, erano largamente condivise tanto una convinta adesione alle linee del pensiero del cattolicesimo sociale e del socialismo, in questo largamente convergenti, quanto un serio convincimento della necessità di superare, come nel Maritain de *La persona e il bene comune*, le due visioni ordinamentali, quella individualista e quella totalitaria, che si erano succedute nella storia europea dei centocinquant'anni precedenti³⁹. Era da quella consapevolezza che scaturiva la domanda di cambiamento avanzata dalla società e dalla politica, ossia l'intendimento di realizzare «[...] un realismo di ordinamenti sociali che permetta alla persona un graduale e progressivo svolgimento della sua libertà. [...] È proprio questa diversa concezione pluralista – pluralismo economico, giuridico, politico – la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale»⁴⁰.

È il medesimo orientamento che pervade l'intervento di Amintore Fanfani, Relatore nella Terza Sottocommissione sul tema del *Controllo sociale dell'attività economica*, alla luce del quale il politico aretino legge la fase storica in cui i Costituenti erano chiamati a dare corpo alla nuova carta: un contesto che veniva caratterizzato da «un'economia di trapasso, [...], in cui il carattere individualistico e liberistico aveva cessato di essere dominate, senza essere stato però completamente superato». Era questa considerazione ad

³⁸ Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione, *Relazione del Deputato La Pira Giorgio sui principii relativi ai rapporti civili*, p. 3. Merita di essere ricordata qui, come del tutto pertinente ed utilissima a riflettere sul rilievo che ebbe nei primi anni di applicazione della Carta la questione 'concezione personalistica vs concezione individualistica', la discussione a distanza avvenuta tra Norberto Bobbio e Palmiro Togliatti alla fine del 1954, proprio sul tema della libertà, con la contrapposizione della libertà dei socialisti alla libertà dei democratici ed a quella dei liberali. Il confronto a distanza che si sviluppò allora è stato di recente riproposto con la pubblicazione della sequenza degli interventi di Bobbio e Togliatti in un agile volume uscito con la curatela di MICHELE CILIBERTO: N. BOBBIO P. TOGLIATTI, *Sulla libertà*, Pisa 2025.

³⁹ Cfr. *Relazione del Deputato Giorgio La Pira* cit., pp. 4 ss.

⁴⁰ *Ibidem*. Su pluralismo e Costituzione, in particolare, A. MICHIELI, *Uno Stato «nuovo», finalistico e pluralistico. Giuseppe Dossetti e l'Università Cattolica tra fascismo e democrazia*, in *Jus*, 2 (2021), pp. 337 ss. (Published online January 2022), e M. LUCIANI, *La Costituzione e il pluralismo*, in *Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei. Atti dell'Incontro di studi Firenze 20 – 21 ottobre 2022*, Milano 2023, pp. 197 ss.

indurlo a ritenere coerente con la fase storica attraversata in quel momento dall'Italia il tentativo di realizzare «un controllo dell'attività economica mantenendolo negli schemi della libertà politica», una strategia che avrebbe segnato in modo significativo le linee di sviluppo della nostra società per un lungo tratto della storia repubblicana⁴¹.

Al centro dei principi destinati ad orientare la politica sociale dello stato veniva posta una concezione solidaristica della società ed al centro di questa la persona, ossia il soggetto considerato quale entità nella quale la dimensione relazionale era parte integrante e sostanziale della sua natura.

Come abbiamo segnalato in precedenza, la distinzione tra qualità individuale e qualità personale del soggetto è stata mirabilmente ricostruita negli anni Ottanta da Sergio Cotta⁴², ma era stata già tradotta in fondamentale profilo antropologico di riferimento proprio durante i lavori di redazione della Carta, attraverso la convergenza dei grandi partiti di massa di allora, in questa strategia condivisa impersonati, lo abbiamo accennato più sopra, da figure quali Giuseppe Dossetti (DC), Palmiro Togliatti (PCI), Lelio Basso (PSI). Quella convergenza non fu certo un caso: la visione personalista della società e della politica, pur con differenze tra l'uno e l'altro nella concezione della persona, era infatti tratto comune alle linee portanti dei tre partiti.

Un altro passaggio della Relazione di La Pira rende assai bene, in effetti, la radice antropologica a cui ancorare la Costituzione:

«[...] il sistema integrale dei diritti della persona esige, per essere davvero integrale, che vengano riconosciuti e protetti non solo i tradizionali diritti individuali di libertà civile e politica affermati nel 1789; non solo i diritti sociali affermati nelle nuove Carte costituzionali; ma anche i diritti essenziali delle comunità naturali, attraverso le quali gradualmente si svolge la personalità umana [...]»⁴³.

Fu, perciò, quel carattere personalistico dell'architettura della nostra Carta (da annoverare, si badi, all'interno di quel complesso di valori che Gustavo Zagrebelsky indica come il non scritto della Costituzione⁴⁴) a connotare lo sviluppo della politica e della società a partire dalla fine degli anni Quaranta del secolo scorso e per almeno un ventennio. Del resto, alla mia generazione, che è poi quella dei boomer postbellici, la solidarietà non è presentata affatto

⁴¹Commissione per la Costituzione Terza Sottocommissione, *Resoconto sommario della seduta pomeridiana di Martedì 15 ottobre 1946*, pp. 202ss.

⁴²S. COTTA, voce *Persona* (*filosofia del diritto*) cit.

⁴³*Relazione del Deputato La Pira* cit., p.

⁴⁴G. ZAGREBELSKY, *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Bari – Roma, 2023, *passim*. Questione aperta è poi se l'ispirazione personalista sia da annoverare tra i principi che, pur non espressamente menzionati, appartengono all'essenza valoriale su cui si fonda la Costituzione, ai quali si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 1146 del 1988.

come una condizione con cui fare i conti, *bon gré mal gré*, per conseguire un agognato benessere individuale, quasi, come ho detto poc'anzi, un prezzo da pagare alla comunità per migliorare la condizione economica del singolo. Non fu questione, allora, di bilanciare il piano degli investimenti con la promozione della solidarietà sociale e del benessere del Paese (si pensi, anzi, che De Gasperi rimase convinto sino alla fine della congruità di una scelta orientata all'adozione di una difesa comune). Allora ci si orientò, invece, nella direzione di realizzare la costruzione della società italiana, insieme a quella dell'Europa occidentale, con l'impiego di un basilare modello solidaristico, quale componente essenziale di un'esperienza di convivenza civile legata in forma indissolubile con la libertà riconquistata dai nostri padri: perciò una costante di sistema dell'agire sociale.

Nella presente fase storica attraversata dall'Unione, occorre, dunque, essere pienamente consapevoli della trasformazione profonda avvenuta proprio nel modello antropologico di riferimento della società civile rispetto a quello originario. Occorre anche avere chiari i danni che simile mutazione induce nel suo tessuto più intimo e profondo. Si tratta di una degradazione, che, ove, non corretta, appare destinata a compromettere la piena attuazione dei principi costituzionali in azione tanto nei singoli paesi quanto nell'Unione ed a indebolire, così, la presenza dell'Unione nello scenario internazionale.

Rilanciare il principio solidaristico attraverso il pieno recupero del profilo di esso quale disegnato alle origini del nostro ordine costituzionale è perciò la prima e decisiva condizione di qualsiasi passo che si intenda compiere verso una più stretta integrazione europea anche sul versante delle politiche di difesa.

Credo eccezionalmente calzanti per comprendere quanto sia decisiva la partita che si gioca sul fondamento solidaristico dell'azione politica delle nostre istituzioni, tanto di quelle nazionali quanto di quelle europee, le parole che nel 2020 segnarono la discesa in campo de *Le Monde* contro il progetto di trasformazione in centro commerciale dell'Hotel Dieu di Parigi, il famoso ospedale fondato nel 651 dal vescovo Landarico:

«Nous ne pouvons pas laisser se dissoudre ce qui fonde notre civilisation: la personne humaine qui l'emport sur l'acteur économique, le sens de l'autre, l'attention au plus faible, le soin du malade»⁴⁵.

Nella puntuale analisi della posizione europea nel contesto internazionale compiuta un paio di anni fa, Antonio Padoa Schioppa⁴⁶ ha chiarito in modo del tutto convincente come gli investimenti, anche quelli per la difesa, non solo non contraddicano in alcun modo il processo di coesione sociale (e

⁴⁵ Le Monde, 15 juin 2020 (www.lemonde.fr, article « Donnons un souffle universel au projet de transformation de l'Hotel-Dieu de Paris »).

⁴⁶ A. PADOA SCHIOPPA, *Destini incrociati* cit. *passim*.

quindi la solidarietà, quale primo fattore dinamico che ne consente il consolidamento), ma rappresentino uno strumento fondamentale per lo sviluppo del modello di welfare europeo. Quanto affermato da Padoa Schioppa consente, per così dire, di ‘chiudere il cerchio’ del discorso aperto qui, inizialmente, sui danni causati dalla trasformazione degli ideali liberali in ideologia liberista: «Ciò che una parte della dottrina economica ha argomentato sulla base di precise analisi – scrive Padoa Schioppa - è che [...] [l’]aumento delle diseguaglianze, lungi dal favorire la crescita come riteneva la dottrina del liberismo impersonato anzitutto dalla Scuola di Chicago con il suo esponente di punta Milton Friedman, generava anche pesanti effetti negativi, accentuando tra l’altro il peso di un’economia finanziaria in luogo di un’economia di sviluppo industriale e terziario. [...] Essa è tuttora ideologicamente dominante negli Usa, anche se oramai contraddetta a Washington da una serie di interventi degli ultimi anni [...]».⁴⁷

Quale sia il nodo di fondo da sciogliere in questo nostro presente, se si voglia rilanciare con forza le istituzioni europee, favorirne la crescita e continuare a proporsi nello scenario internazionale come modello di una convivenza democratica, libera e pacifica, risulta più chiaro alla luce della riflessione qui sviluppata: recuperare l’originaria dimensione solidaristica quale elemento essenziale dell’esperienza politica e sociale dell’Europa unita e definirne i connotati che la caratterizzano perché torni ad essere il motore della crescita del welfare europeo.

Se si voglia essere protagonisti e non comparse nell’attuale scenario internazionale, del resto, non vi sono valide alternative, dal momento che è proprio quella dimensione a costituire l’unico parametro di riferimento capace di orientare in modo adeguato, anche oggi, le politiche di coesione sociale promosse all’interno dell’Unione.

⁴⁷ PADOA SCHIOPPA, *Destini incrociati* cit. Edizione e-book 2024, pp. 136s. di 202. Una strategia, quella proposta dalla Scuola di Chicago, lontanissima dagli indirizzi seguiti nel nostro Continente proprio per scelta dei costituenti del dopoguerra, dal momento che «L’Unione europea, per parte sua, sin dal 1957, lungi dal limitarsi all’istituzione di un mercato comune, aveva posto tra i suoi compiti quello di favorire e incentivare il superamento delle diseguaglianze tra le regioni e tra i diversi popoli europei con l’istituzione di un Fondo sociale europeo e più tardi con la creazione del Fondo di coesione stabilito nel 1994, entrambi finanziati a livello europeo.» (*Ivi*, p. 137 di 202).